

## **COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 374/26/2011**

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con avviso di accertamento n. R1N020B00037/2010 per l'anno di imposta 2006, con il quale l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Magenta - contestava, in relazione all'attività di agriturismo, maggiori ricavi per euro 164.680,00 e costi non deducibili per euro 4.387,00 più euro 1.000,00 della fatt. n. 121 del 11/03/2006, accertando un maggior reddito di partecipazione da imputare ai Soci pari ad euro 88.684,00, in luogo della perdita dichiarata di euro 53.337,00, la Società ed i Soci proponevano ricorso eccependo, preliminarmente, la illegittimità del ricorso allo strumento dell'avviso di accertamento parziale (art. 41/bis del DPR n.600/73) nonché la nullità dell'avviso stesso per difetto di motivazione sotto il profilo della omessa indicazione delle ragioni per le quali sono state respinte le osservazioni formulate dalla Società con la presentazione della "memoria" difensiva.

Nel merito contestavano la procedura di ricostruzione dei ricavi accertati in via presuntiva dall'Ufficio, determinati applicando il prezzo medio al maggior numero di pasti, ricostruito mediante il parametro del numero dei tovaglioli utilizzati, come pure gli acquisti di beni (riso e pane) per il servizio di ristorazione nonché il valore dei pasti somministrati ai dipendenti ed ai Soci.

Sulla ripresa di costi non inerenti o per errata imputazione temporale la Società ed i Soci insistono sul fatto che trattasi di costi sostenuti nell'interesse della Società e correttamente imputati all'esercizio 2006.

Per quanto sopra chiedevano l'annullamento degli atti impugnati.

L'Ufficio si è costituito in giudizio ritenendo, nelle proprie controdeduzioni, infondate le eccezioni ex adverso sulla presunta illegittimità del ricorso dell'Ufficio all'accertamento di tipo parziale ex art. 41/bis del DPR n.600/73 nonché su presunto difetto di motivazione.

Nel merito ritiene prive di fondamento le eccezioni di controparte sulla presunta illegittimità della ricostruzione di maggiori ricavi sottratti a tassazione per euro 163.680,00 e rileva che nessuna censura è stata mossa sulla legittimità della ripresa a tassazione di euro 1000,00 della fattura n.121 dell'11/03/2006, mentre solo generiche contestazioni riguardano le riprese a tassazione di costi non inerenti o non di competenza.

Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Sulla eccezione di nullità dell'avviso di accertamento impugnato emesso ai sensi dell'art. 41/bis del DPR n. 600/73, in forma cioè di accertamento parziale, contrariamente alla tesi sostenuta dai Ricorrenti che lo stesso si fonda su segnalazioni provenienti da fonte esterna rispetto all'Ufficio competente, questa Commissione ritiene invece che il Legislatore fiscale non preclude affatto che fonte di innesco dell'accertamento di tipo parziale possano essere anche attività e/o fatti e/o atti avviati dal medesimo "Ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali".

Per quanto concerne l'eccezione sul presunto difetto di motivazione è lo stesso avviso di accertamento a smentirlo, avendo l'Ufficio posto i Ricorrenti nelle condizioni di conoscere la pretesa fiscale in tutti i suoi elementi essenziali al fine di poter difendersi adeguatamente nonché di prendere atto della valutazione dell'Ufficio sulle deduzioni presentate dai Ricorrenti il 26/11/2009.

Nel merito l'accertamento recepisce in toto il rilievo formulato dai Verificatori circa la presunta esistenza di maggiori ricavi, determinati applicando il prezzo medio al maggior numero dei pasti, ricostruiti mediante il parametro del numero dei tovaglioli utilizzati.

Giustamente i Ricorrenti hanno eccepito il metodo di calcolo applicato dai Verificatori in quanto nel conteggio del numero di tovaglioli, riportati nelle fatture mensili della lavanderia, sia pure con un abbattimento del 25%, non sono stati considerati gli usi diversi dei tovaglioli in quanto parte degli stessi sono destinati a strofinacci e utilizzati diversamente nel servizio ai tavoli.

Non vi è dubbio che i tovaglioli impiegati nei servizi in sala venivano in parte impiegati anche nei servizi per cucina.

Si legge nella motivazione dell'avviso di accertamento che i Verificatori "...riconosciuta la irregolarità sostanziale delle scritture contabili, hanno proceduto alla ricostruzione indiretta (ai sensi dell'art. 39 comma 1, del DPR n.600/73 e dell'art. 62 sexies del D.L.33/93) dei ricavi...".

L'Ufficio, nel determinare i maggiori ricavi di una impresa, non può disattendere anche le risultanze dello studio di settore approvato ed applicabile all'attività esercitata. In particolare, nell'ambito di un accertamento nel settore della ristorazione, come nel caso di specie, è approssimativa e dunque inattendibile la determinazione dei presunti pasti somministrati solo sulla base del consumo dei "tovaglioli" o della quantità di "riso o pane" o "dei pasti somministrati ai dipendenti".

In quanto l'accertamento condotto su tali basi non risulta sorretto da presunzioni qualificate, ossia gravi, precise e concordanti.

Questa Commissione ritiene che la maggiore oggettiva applicabilità dello strumento dello studio di settore, se applicato al caso di specie, avrebbe determinato un esito più attendibile rispetto alla tecnica ricostruttiva applicata, che appare assai imprecisa. Sarebbe stato almeno necessario calcolare la media aritmetica ponderata, anziché la media aritmetica semplice, che conduce a risultati approssimativi, e confrontare, al caso, le risultanze di questa con quelle dello studio di settore, motivandone l'eventuale differenza.

Circa la ripresa di "costi non deducibili per un totale di euro 4.387,00", comprendenti sia costi non di competenza, sia costi non inerenti che quote di ammortamento non deducibili, la Commissione rileva che i Ricorrenti hanno contestato in termini del tutto generici tale ripresa, senza cioè dimostrare quale sia la pertinenza di tali spese rispetto all'attività svolta.

Di conseguenza tale ripresa va confermata come pure la ripresa della fattura n.121 dell'11/3/2006, in quanto non contestata.

#### **P.Q.M.**

La Commissione, in parziale accoglimento dei ricorsi riuniti, riconosce legittima la ripresa a tassazione di "costi non deducibili per euro 4.387,00" nonché l'importo della fattura n. 121 dell'11/3/2006, annullando il resto.

Demanda all'Ufficio la determinazione del reddito, imputandolo ai Soci ai sensi dell'art. 5 del DPR. n. 917/86.

Spese compensate.